

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  
A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE**

**tra**

La Associazione/Società sportiva dilettantistica \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. \_\_\_\_\_ in seguito per brevità denominata anche “Committente”,

**e**

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in seguito per brevità denominato/a anche “Collaboratore”,

**Premesso**

- a) la Associazione/Società è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro con il n. \_\_\_\_\_ ed iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- b) la Associazione/Società, ha constatato la necessità di assicurarsi un’assistenza di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i., al fine di ottimizzare i risultati della propria gestione e della propria organizzazione amministrativa e sportiva;
- c) che il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, svolgendo l’attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l’espletamento dell’attività sopra indicata;
- d) che il servizio in precedenza indicato, avendo natura tecnico-pratica, non rientra nei compiti istituzionali della Committente, ma si risolve in una serie di prestazioni strumentali e funzionali (e perciò affidabili anche a collaboratori esterni) all’attività istituzionale della Committente;
- e) che il servizio non richiede, poste le modalità di espletamento che saranno più avanti delineate, l’impiego di mezzi organizzati;
- f) che la Committente verificata l’effettiva competenza del Collaboratore in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell’opera del medesimo per le finalità indicate;
- g) che la collaborazione di cui al presente contratto deve intendersi esclusa dal campo di applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 81/2015, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) del medesimo Decreto.

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.

### **Premesse**

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

### **Natura del rapporto**

2. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.

### **Oggetto dell’incarico**

3. La Committente conferisce al Collaboratore, che s’impegna a svolgerlo, ai sensi dell’art. 2230 c.c. l’incarico di ....., determinato dalla Committente per la cui realizzazione è richiesta la collaborazione coordinata e continuativa del Collaboratore che si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell’incarico ricevuto.

Le parti, nel quadro quivi delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:

- il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli Uffici, anche periferici della Committente;
- all’uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
- potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature della Committente purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
- il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario della Committente, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

### **Durata**

4. Il presente contratto avrà durata a partire dal ..... e fino al .....  
Alla naturale scadenza del termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo esplicito consenso delle stesse, formulato per iscritto, a rinnovarne il contenuto.  
Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.  
In caso di recesso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, come innanzi precisata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino a tale data.  
Le parti pattiziamente convengono a tal fine di ritenere l’attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell’incarico.  
Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera

raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

### **Obblighi del Collaboratore**

5. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui al punto 3 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente l'incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione ed in base alle indicazioni programmatiche di massima che la Committente, nella persona del (o dei) Sig. (o Sigg.ri) ..... in occasione di apposite riunioni o briefing, fornirà al solo fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Il Collaboratore avrà in ogni caso l'obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta della/dei surriferita/i persona/e, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.
- Lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
- Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla Committente.
- Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, oltre che degli obblighi discendenti dall'art. 64, co. II, del D. Lgs. n. 276/03, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all'esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso Collaboratore nell'ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.
- Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.
- Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

### **Obblighi della Committente**

6. La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l'importo forfettariamente determinato in complessivi Euro ..... (Euro ...../00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi ex lege.

*(in alternativa: “La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore un gettone giornaliero di importo pari a complessivi Euro ..... (Euro ...../00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi ex lege).*

Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il

rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti nei regolamenti della Committente, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stante la specifica caratteristica del presente rapporto, la Committente non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né di stipula di polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore del collaboratore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

Il surriferito importo complessivo, in relazione all'articolazione temporale dell'incarico ed alla richiesta formulata in tal senso dal Collaboratore, sarà erogato, con bonifico bancario, in quote mensili e saranno corrisposte alla fine di ciascun mese, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale. La Committente provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolge in sedi della Committente, saranno assolti, in funzione della forma di collaborazione e dei connessi rischi lavorativi, gli obblighi derivanti dalla applicazione della vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza del collaboratore, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008 e successive modiche e integrazioni, nonché da quelli previsti dal D.Lgs. n. 36/2021.

### **Clausola risolutiva espressa**

7. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Committente per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:
  - a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la Committente;
  - b) la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;
  - c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della Committente.

### **Cessione del contratto**

8. Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

**Aspetti fiscali, contributivi ed assicurativi ai sensi del D. Lgs. 36/2021 coordinato con D. Lgs. 163/2022 artt. 34-35 -36**

9. Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con particolare riferimento:
- quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto d'imposta della Committente che, in quanto tale opererà le ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi eccedenti la fascia imponibile di Euro 15.000,00 conformemente alla normativa tributaria attualmente in vigore;
  - quanto agli aspetti previdenziali all'applicazione dei versamenti, con le relative ripartizioni tra le parti (2/3 carico Committente 1/3 carico collaboratore) previsti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni nonché ai relativi decreti attuativi sulla fascia imponibile superiore a Euro 5.000,00;
  - quanto agli aspetti assicurativi all'iscrizione INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti, a cura della Committente. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico della Committente.

Il Collaboratore dichiara:

- di non essere iscritto ad alcun albo professionale oppure di essere iscritto ad un albo professionale ma che tuttavia le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione, intendendosi per tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo in base all'art. 53 TUIR;
- di avere diritto all'iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995, ex art. 35, D.Lgs. 36/2021, e di essere / non essere assicurato presso altre forme obbligatorie.

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente.

### **Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) n. 679/2016**

10. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver ricevuto e compreso l'informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), nonché:
- di essere stato informato dei diritti dell'interessato e della possibilità di agire dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo;
  - di essere stato informato e di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali di cui la Committente verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. "sensibili" di cui all'art. 9 GDPR;
  - di essere stato informato e di prestare il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

La Committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui

al citato Regolamento e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto.

Il Collaboratore sarà direttamente e personalmente responsabile dei trattamenti che effettuerà, relativamente ai dati personali della Committente.

### **Tutela salute e sicurezza d.lgs 81/2008**

11. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale eventualmente messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall'azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall'art. 66, comma 4 del D.L.gvo 276/03.  
La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell'artt. 28 e ss. del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione.

### **Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001**

12. In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Committenti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* la Committente segnala al Collaboratore, attesa l'estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto, che l'incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici.

Sin da ora il Collaboratore esonera espressamente la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da proprie dichiarazioni mendaci e/o incomplete, impegnandosi a manlevare la Committente da eventuali danni, sanzioni e/o qualsiasi altra conseguenza negativa dovesse derivare da tali dichiarazioni.

### **Norme di rinvio**

13. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 81/2015 art. 2, comma 2, lett. d), agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c.

### **Foro competente**

14. Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

### **Travel Policy e Codice Etico**

15. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto della Travel Policy e del Codice Etico della Committente e si impegna ad attenersi rigorosamente alle norme in essi contenute.

### **Disposizioni finali**

16. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

Il presente contratto, redatto in doppio originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle parti e si compone di \_\_\_ facciate e sin qui la \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

### **Letto, Confermato, Sottoscritto**

**COMMITTENTE**

**COLLABORATORE**

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3 (oggetto del contratto), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del collaboratore), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto) e Art. 14 (foro competente).

**COMMITTENTE**

**COLLABORATORE**